



AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CON CUI STIPULARE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON IL MUNICIPIO 4 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI DESTINATI A MINORI NEL PERIODO COMPRESO TRA GIUGNO E SETTEMBRE 2022

Art. 1 - Oggetto e condizioni generali

Il Municipio 4, in attuazione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 1° giugno 2022 e della Determinazione dirigenziale indicata nel margine sinistro, intende individuare soggetti con cui attivare accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000) con il Municipio 4 per la realizzazione di centri estivi destinati a minori nel periodo compreso tra giugno e settembre 2022.

L'importo complessivo a disposizione è di € **15.000,00** IVA inclusa.

La finalità delle collaborazioni è mettere a disposizione risorse che vadano a sostegno dei gestori di centri estivi disposti ad attivare gratuità e/o agevolazioni tariffarie per minori appartenenti a famiglie numerose e/o in situazione di disagio sociale e/o economico.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Possono presentare proposte di collaborazione soggetti legalmente costituiti aventi i requisiti necessari per contrarre con la pubblica amministrazione, quali, ad esempio, associazioni, comitati, cooperative, fondazioni, enti, circoli, parrocchie, operatori economici, ecc.

Le proposte possono essere presentate da soggetti singoli o associati.

Le proposte devono prevedere la realizzazione di attività educative ed aggregative destinate a minori strutturate come centri estivi che:

- siano articolati su non meno di cinque giorni settimanali con durata giornaliera di almeno quattro ore;
- siano organizzati sul territorio del Municipio 4.

Il finanziamento potrà riguardare solo la/le settimane di attività successive alla data di avvio della collaborazione in parola. Il finanziamento non potrà essere richiesto per progetti che abbiano ricevuto finanziamenti e/o contributi da altri Municipi o Direzioni/Aree Comunali centrali e/o da altri enti esterni al Comune di Milano.

Art. 3 - Caratteristiche della collaborazione

Il soggetto proponente dovrà farsi carico dell'organizzazione dell'iniziativa e della sua gestione senza pretesa di compenso quale naturale presupposto per la realizzazione dell'iniziativa in collaborazione. L'iniziativa proposta non deve far sussistere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e deve garantire l'aspetto innovativo e migliorativo del servizio offerto dall'Amministrazione municipale a fronte di una minore spesa a carico dell'Amministrazione stessa.

Dato che è, pertanto, necessario, quale presupposto dell'accordo di collaborazione, che il/la proponente sostenga alcuni degli oneri legati alla realizzazione dell'iniziativa, non potranno essere rimborsate, esemplificativamente:





- spese generali non chiaramente riconducibili all'iniziativa proposta;
- spese relative ad attività meramente organizzativa.

Le spese dovranno essere preventivate e saranno valutate per la verifica di congruità da parte del Municipio 4. Tra le spese che il Municipio potrà rimborsare sono comprese anche quelle sostenute per il pagamento del Canone Unico.

Il soggetto proponente ha l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni (e/o licenze, permessi, nulla osta, ecc.) previste dalle norme vigenti.

L'organizzatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008). L'Amministrazione non risponderà di fatti e/o danni a cose o persone durante l'espletamento dell'iniziativa, di conseguenza il soggetto che realizzerà l'iniziativa dovrà dotarsi di idonea garanzia in tal senso.

Le iniziative svolte in luoghi pubblici dovranno essere realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza; nello specifico, dovranno essere rispettate le osservazioni eventualmente formulate dalla Polizia locale, anche con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n. 555 del 7 giugno 2017 in materia di *safety e security*.

L'inosservanza della normativa in materia di sicurezza può determinare la risoluzione dell'accordo di collaborazione.

Le iniziative in parola si dovranno svolgere nel rispetto delle disposizioni nazionali e/o regionali e/o comunali di contrasto al COVID-19; i soggetti proponenti dovranno assumere ogni relativo onere.

Il Municipio si farà carico della redazione e diffusione della pubblicità delle iniziative anche in un unico cartellone. Restano salve altre diverse condizioni derivanti dalla specificità dell'iniziativa.

Art. 4 - Criteri di priorità da utilizzare per la valutazione delle richieste

Nella valutazione delle richieste verrà data priorità alle proposte che prevedano i seguenti requisiti:

- siano articolate su non meno di cinque giorni settimanali con durata giornaliera di almeno sette ore e che prevedano l'erogazione del pasto a favore dei partecipanti;
- richiedano alle famiglie il pagamento di una retta pro capite settimanale non superiore a € 200,00, compreso il costo dei pasti laddove previsti ed erogati. È ammessa la richiesta di finanziamento da parte di centri estivi con costo pro capite settimanale maggiore solo nel caso di servizi che accolgano e integrino minori con disabilità certificata e comunque anche in tal caso unicamente per gratuità e/o agevolazioni tariffarie riferite solo a tale target di utenza.

Art. 5 - Criteri per la valutazione del disagio sociale e/o economico del minore e della sua famiglia, al fine del riconoscimento del finanziamento al soggetto che gestisce le attività

Possono proporre la collaborazione i gestori di centri estivi che dichiarino, anche in sede di rendicontazione, che lo stesso va a favore di minori che facciano parte di una famiglia numerosa, vale





a dire con almeno tre figli e/o in situazioni di disagio sociale e/o economico ovvero di figli di famiglie con più minori iscritti allo stesso centro estivo, riconoscibile in base a una delle seguenti condizioni:

- siano beneficiari di servizi di assistenza educativa, domiciliare, aggregativa o sociale erogati dall'Amministrazione Comunale o da Aziende Sociosanitarie, anche mediante l'intervento di soggetti dalle stesse accreditati;
- siano in affido, familiare o presso comunità;
- facciano parte di un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore a € 12.000,00 in caso di gratuità e a € 24.000,00 in caso di agevolazioni;
- siano minori stranieri che vivono in città e che scappano da guerre e persecuzioni.

Il finanziamento può essere richiesto anche per ridurre la tariffa pro capite dovuta da uno stesso nucleo familiare per l'iscrizione di più figli alle stesse attività.

Art. 6 - Determinazione dell'entità del finanziamento erogabile

Il massimo finanziamento erogabile a ciascun richiedente, da quantificare per singolo modulo settimanale, è pari al mancato introito dovuto all'attivazione di gratuità e/o di agevolazioni tariffarie messe a disposizione dal gestore del centro estivo, per consentire la partecipazione a minori in situazione di disagio socioeconomico, fino a un importo massimo di **€ 3.750,00 IVA inclusa** a richiedente. L'importo massimo riconoscibile non può in ogni caso essere superiore al 90% del costo preventivato dell'iniziativa.

Al fine della determinazione del mancato introito si farà riferimento al costo pro capite dichiarato dal richiedente nella domanda di collaborazione e verificato in sede di rendicontazione.

Uno stesso soggetto richiedente potrà realizzare in collaborazione con il Municipio una sola iniziativa.

Art. 7 - Formalizzazione e disciplina dell'accordo di collaborazione

La formalizzazione dell'iniziativa proposta avverrà con la sottoscrizione tra le parti di un accordo di collaborazione.

Art. 8 - Formazione della graduatoria

Qualora, a esito dell'istruttoria delle domande dovesse emergere che la somma delle domande ammissibili supera la disponibilità delle risorse messe a disposizione, si procederà a predisporre una graduatoria ordinata in base ai seguenti criteri:

- in base al costo pro capite settimanale crescente, valorizzando le proposte che prevedano il costo più basso;
- in caso di ulteriore parità, per numero di minori beneficiari di gratuità/agevolazioni, valorizzando le proposte che prevedano gratuità/agevolazioni per il numero di minori più alto;
- in caso di ulteriore parità, ordine di arrivo della domanda completa.

Art. 9 - Pagamento del corrispettivo

A seguito della conclusione dell'iniziativa, il pagamento del corrispettivo avverrà a partire dal 30° giorno dalla presentazione di fattura elettronica, emessa nelle forme previste dalle vigenti normative,





previa verifica della documentazione (fiscalmente regolare) che deve essere presentata dal contraente a dimostrazione di quanto effettivamente speso. In via residuale, in caso di prestazioni non soggette a IVA svolte da Istituzioni sociali private non iscritte al Sistema di Interscambio, il corrispettivo potrà essere richiesto attraverso emissione di nota di debito cartacea.

L'importo per il quale si richiede il corrispettivo deve corrispondere alla somma degli importi dei giustificativi di spesa da presentare in sede di rendicontazione cui aggiungere la relativa aliquota IVA, qualora prevista.

Non potrà essere richiesta una somma maggiore di quanto preventivato anche se all'esito della verifica risulti che sia stata sostenuta una spesa maggiore. Se le spese rendicontate fossero inferiori a quelle preventivate la somma da riconoscere sarà limitata a quanto effettivamente dimostrato.

Le spese sostenute, così come indicate nel preventivo, devono essere rendicontate con documenti formali e fiscalmente regolari dell'avvenuto pagamento, nei limiti di quanto effettivamente speso. Le prestazioni occasionali saranno rimborsate solo se giustificate con documentazione fiscalmente valida (ritenuta d'acconto), prova dell'avvenuto pagamento e versamento delle imposte previste.

A riprova dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute, dovranno essere allegate copie dei bonifici emessi dal soggetto beneficiario; non sono ammesse spese sostenute in contanti, salvo per il pagamento di importi esigui debitamente dimostrati da scontrini.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda, articolata secondo gli elementi di valutazione indicati all'art. 4, deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso.

La domanda dovrà essere:

- presentata con marca da bollo da € 16,00 (salvo i casi previsti di esenzione);
- compilata in tutte le sue parti;
- firmata dal Legale Rappresentante (firma autografa o digitale);
- accompagnata dalla seguente documentazione:
 - copia del documento di identità del/della Legale Rappresentante (carta d'identità, patente di guida rilasciata dal Prefetto, passaporto);
 - atto costitutivo del soggetto proponente l'offerta e Statuto (nel caso di Enti, Associazioni o altri soggetti del Terzo settore), se non già agli atti del Municipio;
 - patto di integrità sottoscritto dal/dalla Legale rappresentante.

La domanda dovrà essere trasmessa al Municipio 4 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC municipio4@pec.comune.milano.it specificando nell'oggetto:

AVVISO PUBBLICO CENTRI ESTIVI 2022

I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:

Primo termine	entro le ore 23:59 di martedì 14 giugno 2022
Secondo termine (eventuale)	entro le ore 23:59 di mercoledì 29 giugno 2022





Alla scadenza del primo termine, si procederà come previsto all'art. 8.

In caso di risorse residue o di ulteriori somme che dovessero rendersi eventualmente disponibili, sarà possibile trasmettere le domande entro il secondo termine sopra indicato. Sulla pagina web dell'Avviso sarà pubblicato l'aggiornamento in merito alla disponibilità o meno di risorse residue.

Non saranno prese in considerazione domande recapitate con modalità diverse e al di fuori dei termini di scadenza previsti dal presente avviso.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy e s.m.i., i dati personali relativi al presente procedimento sono trattati dal Comune di Milano – Area Municipio 4, con sede a Milano in via Oglio n. 18, in qualità di Titolare del trattamento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico per lo svolgimento della procedura.

Art. 12 - Pubblicità e informazioni

Il presente avviso, unitamente al modello di preventivo e agli allegati, è reperibile nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale del Comune di Milano.

Ulteriori informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste ai seguenti contatti:

e-mail m.municipio4@comune.milano.it, tel. 02.884.58432 - 02.884.58406.

Milano, data della sottoscrizione digitale

Firmato digitalmente

Il Direttore Operativo dell'Area Municipi – Ambito di Coordinamento 1

Giovanni Campana

Responsabile del Procedimento:

Tommaso Innocente, Responsabile Unità Supporto Organi e Coordinamento Municipio 4

In allegato:

- *modello per la presentazione della domanda di collaborazione;*
- *patto di integrità.*

